



*Il Ministro del Turismo*  
*di concerto con il*  
*Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate, in materia di turismo, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;





*Il Ministro del Turismo*  
*di concerto con il*  
*Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo,





*Il Ministro del Turismo*  
*di concerto con il*  
*Ministro dell'economia e delle finanze*

rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 370, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale *“per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale”* con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 3462 del 9 marzo 2022 recante *“Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, comma 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”* ed in particolare, l'articolo 5, comma 1, con il quale si prevede che, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, una quota non inferiore all'80% è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione di investimenti volti ad incrementare l'attrattività





*Il Ministro del Turismo*  
*di concerto con il*  
*Ministro dell'economia e delle finanze*

turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, anche di carattere sportivo, di particolare rilievo turistico, al fine di garantire positivi riflessi sociali, economici ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del Decreto interministeriale del 9 marzo 2022, "Ripartizione delle risorse del Fondo di conto capitale", ai sensi del quale, entro trenta giorni dall'adozione dell'atto di programmazione relativo alla quota pari all'80% delle risorse del fondo, *"con accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire si provvede alla ripartizione delle risorse da assegnare a ciascuna Regione e Provincia Autonoma"*;

VISTO il decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 8426/22 del 1° luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 12 agosto 2022, al n. 944, recante *"Modifiche al Decreto Interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234"*;

VISTO l'Atto di Programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per l'anno 2022, prot. n. 7618/22 del 14 giugno 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 21 luglio 2022, al n. 884;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, commi 2 e 3, dell'Atto di Programmazione per l'anno 2022, ai sensi del quale *"con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla ripartizione delle risorse anche sulla base di una proposta in auto coordinamento da parte della Conferenza"*





*Il Ministro del Turismo*  
*di concerto con il*  
*Ministro dell'economia e delle finanze*

*delle Regioni e delle Province Autonome” e che “con il medesimo accordo saranno individuati gli interventi da finanziare e il relativo cronoprogramma”;*

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella Seduta del 28 settembre 2022, atto repertoriato 208/CSR, adottato ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 9 marzo 2022, acquisito al prot. del Ministero del Turismo n. 1329/22 del 12 ottobre 2022, recante l'approvazione della proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di ripartizione della quota pari all'80% delle risorse del Fondo Unico Nazionale del Turismo di conto capitale per l'esercizio 2022, pari a euro 36.000.000,00;

VISTO il prospetto di riparto di cui all'allegato 2 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella Seduta del 28 settembre 2022, atto repertoriato 208/CSR, e le schede degli interventi, di cui all'allegato 3 del suddetto Accordo, approvati in quanto rispondenti alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 e di cui all'articolo 1 dell'Atto di Programmazione per l'anno 2022, prot. n. 7618 del 14 giugno 2022;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del citato Accordo, ai sensi del quale *“entro 20 giorni dal perfezionamento del presente Accordo e dai successivi Accordi, il Ministro del Turismo adotta, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno o più decreti aventi ad oggetto il Piano degli investimenti recante l'elenco degli interventi proposti dalle Regioni e Province autonome ammessi a finanziamento”;*

VISTA la nota del Ministero del Turismo, prot. n. 14197/22 del 3 novembre 2022, con la quale il Ministero ha richiesto alle Regioni di comunicare, ovvero confermare, i dati relativi agli interventi proposti, i soggetti attuatori, i codici unici di progetto, i cronoprogrammi e le fonti di cofinanziamento;





*Il Ministro del Turismo*  
*di concerto con il*  
*Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTO che la Regione Toscana, con nota prot. n. 14611/22 del 10 Novembre 2022, ha confermato la scheda dell'intervento "*Nuova Funivia Doganaccia – Corno alle Scale*" approvato con Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella Seduta del 28 settembre 2022, atto repertoriato 208/CSR;

VISTA la scheda dell'intervento proposto dalla Regione Toscana, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dalla quale si evince il soggetto attuatore, il codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma, le fonti di cofinanziamento dell'intervento ed i relativi obiettivi dell'intervento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Accordo;

VISTA la tabella riepilogativa dell'intervento "*Nuova Funivia Doganaccia – Corno alle Scale*", di cui all'Allegato 2 del presente provvedimento, recante l'indicazione dell'intervento, della delibera di approvazione, il costo e la copertura finanziaria degli interventi, il soggetto beneficiario, il soggetto attuatore ed il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento;

VISTO l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella Seduta del 28 settembre 2022, atto repertoriato 208/CSR, ai sensi del quale l'elenco degli interventi approvati, di cui all'Allegato 2 dell'accordo, potrà essere integrato con nuovi Accordi in sede di Conferenza permanente Stato Regioni;

CONSIDERATO che, come da prospetto di riparto, di cui all'allegato 2 dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 28 settembre, atto repertoriato 208/CSR, alla Regione Toscana è stata assegnata una quota pari ad € 2.881.800,00;

RITENUTO che gli interventi proposti dalla Regione risultano coerenti con le finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022;





*Il Ministro del Turismo*  
*di concerto con il*  
*Ministro dell'economia e delle finanze*

Art. 1

1. È approvato l'elenco degli interventi di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il termine del cronoprogramma dell'intervento di cui al comma 1 si intende posticipato con decorrenza iniziale a partire dalla data entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 2

È assegnato per l'anno 2022 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari ad € 2.881.800,00, in favore della Regione Toscana, per il cofinanziamento delle iniziative di cui all'Allegato 2;

Art. 3

1. Le risorse sono destinate alla regione Toscana e da questa trasferite ai beneficiari dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del relativo cronoprogramma annuale dei lavori.
2. La Regione presenterà al Ministero del Turismo una rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività relative agli interventi ammessi a finanziamento.
3. Entro 120 giorni dalla conclusione degli interventi finanziati, la Regione presenta al Ministero del Turismo una relazione dettagliata delle attività realizzate, accompagnata dalla





*Il Ministro del Turismo*  
*di concerto con il*  
*Ministro dell'economia e delle finanze*

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, allegando il certificato di regolare esecuzione degli investimenti ed i relativi documenti contabili di spesa.

4. Nel caso di non completo utilizzo dello stanziamento, di economie o di revoca dei finanziamenti, le Regioni e Province autonome, potranno presentare ulteriori iniziative d'investimento, da autorizzare nel termine di 15 giorni dal Ministero del Turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite dello stanziamento e delle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 e di cui all'articolo 1 dell'Atto di Programmazione per l'anno 2022, prot. n. 7618 del 14 giugno 2022.

5. Le somme derivanti da eventuali ribassi di gara relativi ad interventi collaudati o per i quali siano stati emanati i certificati di regolare esecuzione possono essere destinate, nel rispetto delle procedure contabili di spesa e qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, al finanziamento di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, ai sensi dell'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa approvazione del Ministero del Turismo.

Art. 4

1. I soggetti attuatori provvedono all'alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi mediante il sistema di monitoraggio della banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, omessa identificazione dei progetti con il relativo CUP, mancato avvio dell'iniziativa o non corretta realizzazione della stessa rispetto a







*Il Ministro del Turismo*  
*di concerto con il*  
*Ministro dell'economia e delle finanze*

quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.

3. Gli interventi ammessi al finanziamento, presentati dalle Regioni titolari del contributo, dovranno essere portati a conclusione entro 18 mesi dalla data di perfezionamento del presente provvedimento.

Art. 5

1. Ciascuna Regione inoltrerà formale richiesta di trasferimento delle risorse, con l'indicazione dei conti di tesoreria ove trasferire le risorse.

2. Fatti salvi i tempi occorrenti per l'espletamento dei controlli da parte degli uffici competenti della Ragioneria Generale dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile delle risorse e il contestuale pagamento in favore della regione Toscana a valere sul capitolo di bilancio 7115, denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale", piano gestionale 1, CDR 2 – Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, esercizio finanziario 2022.

*Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.*

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE





DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) parte capitale, istituito dall'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, Atto di programmazione (D.M. 7618 del 14/06/2022) e Disposizioni applicative (D.M. 3462 del 09/03/2022 – D.M. 8426 del 01/07/2022).*

**SCHEDA INTERVENTO**

**DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO:**

**“Nuova funivia Doganaccia – Corno alle Scale”**

**Soggetto attuatore: Provincia di Pistoia**

<b>1</b>	<b>Denominazione Intervento</b>	<b>“Nuova funivia Doganaccia – Corno alle Scale”</b>
<b>2</b>	<b>Soggetto beneficiario</b>	<b>Provincia di Pistoia</b>
<b>3</b>	<b>CUP assegnato</b>	<b>H61B21005630002</b>
<b>4</b>	<b>Costo e copertura finanziaria</b>	<b>€ 15.723.167,51</b> (costo totale intervento) <b>€ 5.150.000,00</b> (cofinanziamento statale - Pres. Consiglio Ministri) <b>€ 2.711.583,76</b> (cofinanziamento regionale di cui alla DGRT 1035/22) <b>€ 2.881.800,00</b> (finanziamento FUNT annualità 2022) <b>€ 4.979.783,75</b> (cofinanziamento statale di cui alla Legge n. 145/2018 art. 1, comma 134 annualità 2024)
<b>5</b>	<b>Descrizione intervento e modalità previste per l'attuazione dell'intervento</b>	Progetto di costruzione del nuovo collegamento funiviario Doganaccia – Corno alle Scale, quale intervento A5 dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna per il sostegno e la promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna tosco-emiliano romagnola, sottoscritto in data 17/11/2017, di cui alla Delibera di G.R. 1127/2017 e successive modificazioni e integrazioni (DGR nn. 1225/2017, 1414/2021). Oggetto dell'Accordo è la promozione congiunta dell'attività sportiva in montagna, sia d'inverno che d'estate, attraverso la realizzazione, entro il 31/12/2024, degli interventi di revisione, sostituzione e ampliamento degli impianti di risalita per garantire livelli indispensabili di sicurezza delle piste nelle località sciistiche della montagna tosco-emiliano romagnola, nonché per la revisione e realizzazione di impianti di innevamento artificiali. Il Piano degli interventi dell'Accordo è stato approvato con Delibera G.R. n. 1426 del 17/12/2018, come previsto dall'art. 5 comma 1 dell'Accordo.





<b>6</b>	<b>Localizzazione intervento</b>	Comune di Abetone Cutigliano
<b>7</b>	<b>Risultati attesi</b>	Il progetto è finalizzato alla valorizzazione e potenziamento del territorio montano toscano in sinergia con il versante emiliano, con particolare riferimento alla sua attrattività turistica, alla promozione dell'attività sportiva in montagna (sia d'inverno che d'estate), al rilancio economico e turistico delle aree interne montane
<b>8</b>	<b>Responsabile del procedimento</b>	Per la Provincia di Pistoia, soggetto attuatore dell'intervento e beneficiario del contributo: Responsabile di P.O. Area Tecnica, M. Elena Zollo;  Per Regione Toscana quale Responsabile del procedimento per l'attuazione del suddetto Accordo: Responsabile del Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico della Direzione Attività Produttive della Regione Toscana, Simonetta Baldi.

**Cronoprogramma:** - inviato dal soggetto attuatore Provincia di Pistoia in data 12/07/2022 -

<b>Fasi/tempo</b>	<b>Anno 2022</b>				<b>Anno 2023</b>				<b>Anno 2024</b>				
<b>Progettazione fattibilità (consegna)</b> 01/04/2022 – 7/10/2022													
<b>Progettazione definitiva ed esecutiva</b> 8/09/2022 - 30/04/2024													
<b>Esecuzione</b> 1/05/2024 - 30/11/2024													
<b>Rendicontazione (incluso collaudo e apertura al pubblico)</b> 1/12/2024 – 31/12/2024													



**Tabella intervento a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte capitale 80%**

**Regione Toscana**

**Totale spettante da ripartizione: € 2.881.800,00**

**Contributo assegnato: € 2.881.800,00**

Soggetto proponente	Intervento	Delibera di approvazione progetto	Costo e copertura finanziaria	Ente attuatore	Soggetto Beneficiario	CUP
Regione Toscana	“Nuova funivia Doganaccia – Corno alle Scale”	Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1127/2017, 1225/2017, 1414/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- € 15.723.167,51 (costo totale intervento);</li> <li>- € 5.150.000,00 (cofinanziamento statale – Pres. Consiglio Ministri);</li> <li>- € 2.711.583,76 (cofinanziamento regionale di cui alla DGRT 1035/22);</li> <li>- € 2.881.800,00 (finanziamento FUNT annualità 2022)</li> <li>- € 4.979.783,75 (cofinanziamento statale di cui alla Legge n. 145/2018 art. 1, comma 134 annualità 2024)</li> </ul>	Provincia di Pistoia	Provincia di Pistoia	H61B21005630002

